

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura di Arpae Emilia-Romagna

## GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI RIFIUTI E PREVENZIONE DEI RISCHI. LE LINEE GUIDA DEL MINISTERO

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it))

A seguito dei numerosi incendi che nell'ultimo periodo hanno interessato diversi impianti di gestione dei rifiuti, il Ministero ha individuato, in collaborazione con Ispra, Vigili del fuoco, enti locali ed enti di controllo preposti, i criteri operativi per una gestione ottimale di detti impianti, individuati con riferimento alle migliori tecniche disponibili. Fra le azioni di prevenzione raccomandate, si segnalano: la differenziazione delle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, in relazione alla diversa natura delle sostanze pericolose eventualmente presenti; una corretta modalità di stoccaggio dei rifiuti, differenziata in base alla loro natura solida o liquida, nonché la previsione di un limite temporale allo stoccaggio delle singole partite di rifiuto in ingresso all'impianto. La circolare, che porta la data del 21/01/2019, richiama inoltre le prescrizioni generali da inserire negli atti autorizzativi, le modalità di gestione e i necessari controlli ambientali.

## ILVA DI TARANTO E DANNI ALLA SALUTE, LA CORTE EUROPEA CONDANNA L'ITALIA

Corte europea dei diritti dell'uomo, Sezione prima, sentenza Cordella e altri c/ Italia, 24 gennaio 2019. Ricorsi nn. 54414/13 e 54264/15

Sulla questione Ilva di Taranto è intervenuta una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha condannato l'Italia per non aver protetto adeguatamente i residenti nelle aree limitrofe alle acciaierie. Quasi duecento cittadini avevano chiesto ai giudici europei di pronunciarsi sui danni subiti a causa delle emissioni dell'impianto e sull'inefficacia dei rimedi adottati dalle autorità italiane. I giudici di Strasburgo, riconosciuta la qualità di vittime ai soli residenti nei comuni classificati ad alto rischio, hanno accolto il ricorso e condannato l'Italia per violazione degli articoli 8 e 13 della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), "per aver violato gli obblighi di protezione della vita e della salute, per aver violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare". Secondo la Corte "il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'Ilva ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che vive nell'area a rischio" e "le autorità nazionali non hanno preso tutte le misure

necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti".

La sentenza, specificato che le misure di protezione e recupero devono essere attuate il più rapidamente possibile, ha affermato che la condanna dell'Italia costituisce una riparazione sufficiente per i ricorrenti e ha perciò negato il risarcimento morale richiesto. Lo Stato italiano è stato comunque condannato al pagamento di una somma di 5 mila euro in favore di ogni ricorrente per le spese sostenute.

## RISCHI DA TELEFONI CELLULARI, IL TAR LAZIO OBBLIGA I MINISTERI A UNA CAMPAGNA INFORMATIVA

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. III Quater, sentenza n. 500 del 15 gennaio 2019

La decisione in esame arriva a fronte di un ricorso proposto dall'Associazione per la prevenzione e la lotta all'elettromog contro il cd *silenzio-inadempimento* serbato da ministero della Salute, ministero dell'Ambiente e ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Nel giugno 2017, l'Associazione aveva diffidato le autorità ad adottare tutti i provvedimenti necessari all'informazione capillare della popolazione, compresa la fascia dei soggetti più a rischio, sui rischi a breve e lungo termine per la salute dovuti all'uso dei telefoni mobili (cellulari e *cordless*) e sulle indispensabili misure cautelative da adottare durante il loro utilizzo. Il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto la richiesta dell'Associazione obbligando i Ministeri, ciascuno per il proprio ambito di competenza, all'attuazione di una campagna di informazione e di educazione ambientale, rivolta alla intera popolazione, avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile e i rischi per la salute e per

l'ambiente connessi a un uso improprio di tali apparecchi. La campagna informativa dovrà essere realizzata nel termine di sei mesi dalla notifica della sentenza, "avvalendosi dei mezzi di comunicazione più idonei ad assicurare la diffusione capillare delle informazioni".

## CASSAZIONE: LA PERICOLOSITÀ DEI RIFIUTI PUÒ DESUMERSI ANCHE DA PROVE FOTOGRAFICHE

Corte di Cassazione, sentenza 21 gennaio 2019, n. 2577

Con la pronuncia in esame, che fa seguito alla recente modifica legislativa in materia di uso dei fanghi in agricoltura, la Cassazione ha affermato che i parametri da rispettare nell'ultima fase di gestione dei fanghi sono attualmente quelli fissati dalle norme speciali (Dlgs 99/1992 e Dl 109/2018). È stato quindi annullato il decreto di sequestro a carico di una società che inviava a recupero i fanghi prodotti da impianti di depurazione al fine della produzione di compost. Rispetto al contestato superamento dei limiti di sostanze pericolose, la Cassazione ha ritenuto superate le "pur condivisibili" argomentazioni della precedente Cassazione 27958/2017 che riteneva applicabili i parametri dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del Dlgs 152/2006. Il recente Dl 109/2018, articolo 41, ha infatti richiamato i limiti dell'allegato IB del Dlgs 99/1992, fissando limiti specifici per gli idrocarburi. Tali parametri, specifica la Corte, si riferiscono all'utilizzo dei fanghi e devono essere rispettati in tale fase ultimativa della loro gestione. La Cassazione ha annullato l'ordinanza di sequestro anche perché non era stato verificato se i rifiuti fin dall'origine possedessero i requisiti per essere recuperati come compost o se invece l'attività degli imputati fosse finalizzata allo smaltimento illecito degli stessi.

